

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 47
del 31/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 52/2014 del 04/6/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Nicolosi Maria Giovanna C.F. NCLMGV88B63C351Y, nata a Catania il 23/2/1988 e residente a San Giovanni La Punta Via S. Agata n° 6 Edif. 1 Sc. A Int. E, nella sua qualità di obbligata in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 07/2011 (raccolta differenziata), per aver rinvenuto un sacchetto, contenente rifiuti e documentazione personale (ricetta medica), riconducibili alla stesso, durante specifico servizio di controllo;

L'infrazione è stata accertata alle ore 16,15 del 04/6/2014 in Via Del Pozzo n° 65;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 11/6/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 50,00 più Euro 18,70 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **68,70**;

INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 31/03/2017

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


ISP.



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.